

SCHEMA DI CONTRATTO

FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – LOTTO ...

TRA

COTRAL Spa, con sede in Roma, via B. Alimena n. 105, codice fiscale, partita iva [●], qui rappresentata dal Dott. [●], nella sua qualità di [●] munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto, che qui si allega in copia come **Allegato** __ (d'ora innanzi, anche "**COTRAL**" e/o "**Committente**" e/o "**Stazione Appaltante**")

e

....., con sede in, Via n., codice fiscale e partita iva [●], iscrizione nel Registro delle Imprese di [●] al n. [●], qui rappresentata da [●], nella sua qualità di [●], munito degli occorrenti poteri per sottoscrivere il Contratto, che qui si allega in copia come **Allegato** __, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese) capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo _____, costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____
con sede in _____, via _____, ____; codice fiscale _____ e
partita IVA _____;

2- impresa _____
con sede in _____, via _____, ____; codice fiscale _____ e
partita IVA _____;

nonché l'impresa _____
con sede in _____, via _____, ____; codice fiscale _____ e partita IVA _____.

(d'ora innanzi anche "**Appaltatore**" e/o "**Affidatario**" e/o "**Impresa**")

(il Committente e l'Appaltatore di seguito definiti, singolarmente, la "**Parte**" e, congiuntamente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE:

con Deliberazione del CDA n. 24 del 8 maggio 2023 è stata autorizzata la Procedura Aperta da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura in oggetto;

con comunicazione prot PU [.....], COTRAL ha disposto l'aggiudicazione del Lotto [.....] della fornitura in favore di [.....]

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse del presente Contratto e gli atti, i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non materialmente allegati, la documentazione della procedura di gara di cui alle premesse e, comunque, i moduli di dichiarazione e l'Offerta Economica presentati in sede di gara.

Il presente Contratto è regolato:

a) dalle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il "Codice dei contratti pubblici" e/o il "Codice") e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione, inclusi a titolo esemplificativo il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000, n.

COTRAL SPA

Sede legale:
Via Bernardino Alimena, 105
00173 Roma
T +39 06 72 05 2913
F +39 06 72 05 2809

P. Iva, Codice Fiscale,
Registro Imprese Roma: 06043731006
Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v.
REA Roma n. 0942379

Socio unico



145 (per questi ultimi limitatamente alle parti applicabili) ove non diversamente previsto nel presente Contratto, CS ed atti di gara;

- b) Decreto legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020 "Decreto Semplificazioni";
- c) Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108 del 2021 "Decreto Semplificazioni bis";
- d) D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;
- e) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute dei lavoratori nelle loro versioni più aggiornate, in particolare il D.lgs. 81/2008, il D.P.R. 302/1956, il D.P.R. 459/1996, e loro eventuali successive modificazioni nonché ogni altra norma attinente le prestazioni previste, o le strumentazioni e gli apprestamenti impiegati;
- f) tutte le disposizioni di qualsiasi genere e tipologia applicabili all'appalto in oggetto emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed Amministrazioni, nessuna esclusa, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni allo sviluppo delle prestazioni, l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione, compenso o indennizzo, contro l'Amministrazione Appaltante;
- g) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Al presente Contratto si applica altresì il Protocollo di integrità sottoscritto dall'Appaltatore in sede di offerta di gara e le clausole ivi richiamate.

L'Appaltatore opera nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera pena la risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore in particolare opera nel rispetto delle misure restrittive adottate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) del UE quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i Regolamenti UE n. 833/2014 e s.m.i.; n. 765/2006 e s.m.i.; n. 269/2014; n. 692/2014 e s.m.i.; n. 263/2022 s.m.i., con particolare riferimento alle limitazioni di carattere soggettivo e ai divieti di acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione Europea dei prodotti in essi indicati nonché delle relative disposizioni nazionali di attuazione applicabili.

Resta inteso che il rispetto delle previsioni di cui al precedente capoverso sussiste fintantoché e nei limiti in cui restano in vigore le misure restrittive adottate.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura diretta di gasolio per autotrazione con consegna presso gli impianti COTRAL rientranti nel lotto/i [.....] corrispondente/i alla Diretterice/i [.....].

Il prodotto dovrà essere conforme alla norma tecnica UNICHEM EN 590 ULTIMA EDIZIONE ed alle specifiche tecniche riportate nel Capitolato Speciale (d'ora innanzi CS) denominato "Fornitura di gasolio per autotrazione Doc. Direzione Operativa Gomma- U.O. Supply Chain e Magazzini Tecnici – Edizione 1.0 del 23.03.2023" e relativi n. 3 allegati.

Art. 3- Importo

L'importo complessivo presunto della fornitura è pari ad Euro [10.850.000,00 Lotto A; 10.500.000,00 Lotto B; 13.000.000,00 Lotto C; 8.650.000,00 Lotto D] più IVA,.

Il prezzo che verrà corrisposto per la fornitura è dato dalla somma delle seguenti voci:

- a) prezzo del prodotto, al netto di IVA e accisa, risultante dalla media mensile delle quotazioni (media tra il valore Min e Mx del Mercato extra Rete Centro Italia pubblicato il 1 lunedì' del mese successivo sulla staffetta quotidiana Rubrica Media extra Rete) relativa al mese della data di consegna e riferita al prodotto denominato Gasolio Auto 10, ppm EUR/LITRO utilizzando la densità convenzionale di 0,845 TON/KLITRO;
- b) prezzo operativo offerto per i costi di trasformazione, stoccaggio, logistica, trasporto, sicurezza, utile d'impresa, pari ad €..... klitro (€ per mille litri arrotondato alla seconda cifra decimale) più basso rispetto all'importo a base di gara di € 70/Klitro.

L'importo di cui alla precedente lettera b) è da ritenersi compensativo e remunerativo di qualsiasi onere aggiuntivo, accessorio o derivato.

Nel mese di Agosto sarà utilizzata, per convenzione, la quotazione pubblicata ed inerente il mese precedente.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista in favore dell'Appaltatore, ove richiesta, la corresponsione di un'anticipazione del 20% (venti per cento) sul corrispettivo della prestazione contrattuale, in ogni caso dopo la contrattualizzazione e, comunque, dopo l'effettivo inizio delle rispettive prestazioni debitamente accertato dalla Direzione dell'esecuzione.

L'anticipazione sarà corrisposta anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

L'anticipazione verrà erogata da COTRAL solo previa presentazione di idonee garanzie fideiussorie bancarie o assicurative di importo pari alle rispettive anticipazioni, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

La Stazione appaltante accetterà solo garanzie stipulate con primari istituti di credito e compagnie di assicurazione, per tali definendosi le imprese in possesso di un rating pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poors o da Fitch Ratings, pari o superiore a BBB- se rilasciato dall'Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall'Agenzia Moody's o in possesso di requisiti ritenuti analoghi da parte della stessa committente.

L'importo di dette garanzie verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione contrattuale, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di COTRAL. L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione se l'esecuzione della prestazione contrattuale non dovesse procedere secondo i tempi contrattuali pattuiti; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Sono comprese e compensate nel corrispettivo tutte le spese, nessuna esclusa, a qualsiasi titolo necessarie per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 4 - Durata della fornitura

Il servizio avrà una durata di 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell' art. 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la durata del Contratto in corso di esecuzione può essere ulteriormente modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo Appaltatore, avviate prima della scadenza del Contratto e comunque per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

La proroga è, pertanto, subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio fino al subentro del nuovo operatore economico.

Art. 5- Disciplina del rapporto

Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente Contratto, è altresì disciplinato dall' offerta economica dell'Appaltatore, presentate in sede di gara, dal Disciplinare e dal CS e relativi n. 3 allegati".

Art. 6 – Dimensionamento della fornitura.

Il quantitativo annuale presente della fornitura è pari a litri [7.500.000 Lotto A; 7.300.000 Lotto B; 9.100.000 Lotto C; 6.100.000 Lotto D].

Nel corso della fornitura la Committente potrà attivare nuovi punti di distribuzione nell'ambito dei propri impianti ovvero disattivarne di esistenti.

La quantità di gasolio da riportare nel Documento di Accompagno Semplificato (DAS), deve indicare il volume in litri riferito alla temperatura convenzionale di 15°C. Il DAS dovrà pertanto riportare, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente:

- o Quantità di gasolio (volume in litri) alla temperatura convenzionale di 15°C
- o Densità alla temperatura convenzionale di 15°C
- o Volume e temperatura di carico (°C)

Le consegne non corredate dalla documentazione prevista non saranno accettate dal Committente.

Come dettagliatamente previsto nelle istruzioni operative di cui all'allegato A al CS, al compimento della verifica successiva al completamento dello scarico, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto, congiuntamente, l'apposito verbale di scarico (allegato C al CS) a tale scopo l'Appaltatore accetta di farsi rappresentare dal vettore. La verifica della quantità consegnata potrà essere operata dalla Committente attraverso il proprio personale o per mezzo di ditte specializzate incaricate dalla stessa. Essendo le cisterne della committente regolarmente tarate e con tabelle di ragguglio validate dall'UTF, il riscontro della quantità effettivamente consegnata sarà effettuato con la misurazione del volume di carburante immesso in cisterna, per mezzo di asta metrica omologata o con altro strumento tecnologicamente idoneo e debitamente certificato. Questo costituirà il riferimento della quantità di gasolio fornito in fase di scarico e tale quantità riportata sul verbale di scarico, rapportata alla temperatura di 15°C, sarà quella fatturabile. Il cartellino del conta litri volumetrico installato nelle autocisterne sarà rilevato quale ulteriore e alternativo elemento di riscontro e riportato anch'esso sul verbale redatto al termine delle operazioni di scarico.

Le quantità consegnate dovranno in ogni caso essere documentate dal DAS che dovrà essere completo in ogni sua parte, redatto con inchiostro indelebile e non dovrà presentare alcuna cancellazione.

Una copia del DAS, del tagliando conta litri unitamente alla copia del verbale di scarico (allegato C al CS), con le eventuali osservazioni riguardo a quanto in esso determinato dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore, via e-mail al DEC, entro le 24 ore successive all'avvenuto scarico. Trascorso tale termine si riterrà definitivamente validato quanto contenuto Nel verbale vanno riportati segnatamente:

-I quantitativi di carburante consegnati determinati dai volumi, dalla temperatura e densità misurati all'interno dei serbatoi della ricevente.

-Il giorno e l'orario di arrivo presso gli impianti della committente.

Il prodotto dovrà essere fornito all'interno degli impianti del Committente per mezzo di cisterna volumetrica. Il prodotto di cui all'art. 5.1 del CS dovrà essere reso, a cura del Appaltatore, a terra e franco di ogni spesa, negli impianti indicati all'art. 5.2 del CS.

Il trasporto del Combustibile, per qualsiasi motivo effettuato, sarà a rischio e pericolo del Appaltatore e a suo carico. Il combustibile fornito dovrà essere corredato dalla scheda di sicurezza in conformità al Regolamento CE n°1907/2006 "REACH - Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals".

La qualità del combustibile fornito e la rispondenza alle specifiche tecniche prescritte dal CS è garantita dall'Appaltatore.

Art. 7 – Modalità di esecuzione e consegna della fornitura

La fornitura dovrà avvenire durante tutti i mesi dell'anno, compreso il mese di agosto, a decorrere dal momento di attivazione del Contratto stesso.

L'esecuzione della fornitura avverrà in più soluzioni, per quantitativi minimi non inferiori a 1.000 litri per ogni singola consegna. Le richieste di consegna saranno emesse dalla Committente tutti i giorni lavorativi dell'anno, sabato incluso. Queste potranno essere effettuate per mezzo di e-mail. La data di riferimento sarà quella certificata nella modalità sopra riportata.

L'Appaltatore dovrà confermare la richiesta entro due ore lavorative dalla ricezione, controfirmandola e ritrasmettendola via e-mail, all'indirizzo del richiedente e, in copia conoscenza, al DEC.

La data e la fascia oraria fissati nella richiesta potranno indicare, quale termine minimo, il giorno lavorativo successivo alla data d'invio, sempreché la trasmissione sia effettuata entro le ore 12.00. Nel caso che la trasmissione sia effettuata dopo le ore 12.00 il termine minimo deve individuarsi nel secondo giorno successivo alla richiesta, sabato incluso.

Nelle richieste saranno indicati l'impianto la data e l'orario (con una forbice di tolleranza di due ore e comunque individuata all'interno della fascia tra le 6.00 alle 13.00) in cui dovrà avvenire la fornitura. L'Appaltatore potrà concordare con la committente (anche per mezzo dell'agente richiedente) un orario o data alternativi a quelli indicati. Eventuali spostamenti di data e orario di consegna non concordati e accettati espressamente dalla Committente, potranno essere soggetti a penalità per ritardata o mancata consegna. Ai fini del calcolo dei tempi di consegna si intendono validi tutti i giorni lavorativi dell'anno, sabato incluso.

Per data di consegna s'intende quella relativa al ricevimento c/o i depositi del Committente, segnalati di volta in volta nella richiesta. Le consegne potranno essere richieste, eccezionalmente, anche nei giorni festivi, dietro specifica comunicazione, giustificate dalla necessità di garantire la continuità e la regolarità del servizio pubblico reso nell'esercizio dell'attività aziendale.

Il ricevimento del combustibile presso il luogo di consegna sarà attestato dal delegato locale della Committente. Le eventuali consegne in ore diverse da quelle indicate nelle richieste dei responsabili degli impianti, non dipendenti da cause di forza maggiore documentabili, potranno essere accettate, ma determineranno l'addebito delle penalità previste nell'art. 15 del CS e le eventuali maggiori spese e oneri sostenuti dalla committente.

Il ricevimento del combustibile senza riserve non preclude azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della resa, ai sensi dell'art.1698 del codice civile.

Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente dall'Impresa.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne.

Art. 8 – Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa

Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel

corso dell'appalto, nonché da quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore è impegnato all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 9 – Oneri, obblighi, spese ed adempimenti a carico dell'impresa

E' a carico dell'Appaltatore, e quindi è compreso e compensato dai prezzi contrattuali, qualsivoglia responsabilità e/o onere e/o obbligo e/o spesa e/o adempimento di qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel CS ma che comunque l'Appaltatore debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente, dall'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell'assoluto rispetto della vigente normativa in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, nonché nel rispetto del CS.

L'Appaltatore non può sospendere le prestazioni contrattuali in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con COTRAL.

L'eventuale sospensione delle prestazioni contrattuali per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del Contratto. In tal caso COTRAL procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10– Controlli

La Committente potrà effettuare i controlli qualitativi e quantitativi durante le fasi di scarico alla presenza e con la collaborazione degli addetti dell'Appaltatore. Lo scarico del gasolio sarà regolato dalla procedura "Operazioni di scarico del gasolio da autocisterne" (allegato A al CS).

L'Appaltatore, a tutti gli effetti civili e penali e indipendentemente dai mezzi e dal personale impiegato, rimane l'unico responsabile della natura del carico e delle sue caratteristiche merceologiche, nonché del trasporto e delle consegne fino a scarico avvenuto e ciò anche per eventuali danni a persone, cose, animali o terzi in genere, sia all'interno sia all'esterno dei depositi destinatari.

All'atto della consegna del gasolio e prima dello scarico, gli incaricati della Committente in contraddittorio con il vettore, all'uopo autorizzato dall'impresa fornitrice, potranno effettuare controlli di Peso, Volume, Densità e Temperatura.

Saranno obbligatoriamente prelevati campioni di gasolio, secondo le norme EN ISO 3170, al fine di valutarne le caratteristiche qualitative. A tal fine, il vettore dovrà sempre essere provvisto di tre flaconi sterili, completi di chiusura e sigilli, necessari per il prelievo/campione e di termo densimetro di controllo.

Pertanto, all'atto dello scarico il vettore dell'impresa fornitrice, alla presenza personale della COTRAL o altro personale autorizzato, dovrà effettuare, indipendentemente dalla condizione atmosferica, una triplice campionatura di gasolio con i contenitori in suo possesso. I campioni saranno appositamente sigillati e controfirmati dalle due parti. L'impresa fornitrice si obbliga ad autorizzare espressamente i vettori a sottoscrivere il verbale di scarico (di cui all'allegato A al CS) nel quale sarà riportata l'identificazione e l'attestazione della qualità dei prelievi/campioni (nello stesso potranno essere segnalate le eventuali condizioni di pioggia o altre nelle quali è avvenuto il campionamento). Dei tre campioni prelevati uno rimarrà custodito dal Committente, un secondo verrà utilizzato dal Committente per le analisi di laboratorio, il terzo verrà consegnato al vettore. Il mancato campionamento dipendente da cause imputabili all'Appaltatore comporterà l'applicazione delle penalità nella misura prevista al paragrafo 15 del CS.

Eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore, relative a contestazioni della qualità del prodotto effettuate dalla Committente e basate sui risultati di analisi di controllo, potranno essere fondate solo su riscontri effettuati utilizzando i campioni allo scopo prelevati all'atto dello scarico.

Il Committente, a mezzo di propri incaricati, avrà il diritto di assistere alle operazioni di carico e scarico degli automezzi adibiti al trasporto del combustibile con possibilità di campionatura, a scortare gli stessi durante il tragitto e ad eseguire, a spese della ditta fornitrice, il controllo dei pesi prima e dopo lo scarico, presso pesi pubbliche o di soggetti qualificati indicati dalla Committente.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione del contratto nonché alla corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 11 – Variazioni dell'entità della fornitura

COTRAL si riserva la facoltà di variare l'entità della fornitura entro un massimo del 20%, in più o meno, ferme restando tutte le condizioni contrattuali.

Art. 12- Corrispettivo, contabilizzazione, fatturazione e pagamenti.

Il corrispettivo del Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sarà determinato sulla base del prezzo operativo offerto ed aggiudicato, I.V.A. ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (cd split payment) esclusa.

Il corrispettivo dovuto sarà versato all'Appaltatore, previa verifica della corrispondenza della prestazioni erogate (cd Entrata Merce), a quanto richiesto, dietro presentazione di fattura posticipata in regime di "Split Payment") da inviare in formato elettronico ai sensi della L. n. 205/2017 e successivi Provvedimenti e Circolari applicative, univocamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le regole tecniche stabilite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Per consentire la ricezione delle fatture nel formato XML, i dati completi per la trasmissione delle fatture elettroniche intestate a COTRAL sono i seguenti: Nazionalità: IT; Codice Fiscale e Partita IVA: 06043731006; Denominazione: COTRAL; Indirizzo: Via Bernardino Alimena, 105 – 00173 Roma (RM); Codice Destinatario SDI: 0G6TBBX. Le fatture dovranno contenere, oltre l'imponibile e le eventuali spese esenti, anche l'importo dell'IVA con la codifica prevista per le: Operazioni assoggettate a split payment (con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972). Ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018, la disciplina dello "split payment" non si applica alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai c. 1, 1 bis e 1 quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973. Il flusso potrà contenere degli allegati, in formato pdf anche compresso in formato ZIP (ad es: copia del DDT, dell'Ordine SAP, delle relazioni, dei consumi ecc.) utili per le fasi di accertamento e registrazione della transazione. Per i soggetti "esonerati" dall'obbligo di emettere la fattura in formato xml, la stessa, unitamente agli eventuali allegati, dovrà essere trasmessa in formato pdf, all'indirizzo: pec.fatture@COTRAL.legalmail.it.

La fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto, il numero dell'Ordine di Acquisto (SAP) ricevuto, il codice CIG e CUP, ove previsto, il riferimento al Documento di Trasporto.

Le singole fatture, fiscalmente non scartate dallo S.d.I. (Sistema di Interscambio) e complete dei riferimenti indicati al comma che precede, saranno liquidate entro i termini di cui al D.lgs.

231/2002 così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 decorrenti dalla data del ricevimento della fattura ovvero dalla data di accertamento, da parte del responsabile dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nel presente CS, o in quelli diversamente concordati tra le parti.

Ai fini del pagamento, l'Appaltatore allega al Contratto ovvero trasmette prima della maturazione del corrispettivo, a COTRAL, a firma del legale rappresentante, i dati inerenti:

- gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato;
- le generalità e codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sul conto dedicato con l'impegno a comunicare ogni variazione.

COTRAL si riserva di richiedere la compilazione di un "Modulo Acquisizione Dati" al fine di censire l' Appaltatore nei propri sistemi informativi contabili e di comunicare all' Appaltatore anche un "codice fornitore univoco" generato dal sistema <<Vendor Invoice Management>> Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Circolare MEF-RGS n. 13/2018, prima dell'erogazione del corrispettivo, COTRAL deve verificare se risulti un inadempimento nei confronti dell'erario a carico del beneficiario, tramite apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione; laddove emerga una situazione di inadempimento, COTRAL è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del Appaltatore e versare la somma all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed l' Appaltatore a sospendere la decorrenza dei termini di pagamento.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione richiede la trasmissione/acquisizione del D.U.R.C., con validità ai sensi di legge.

La fatturazione dei compensi dovuti avverrà con cadenza mensili

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- a mezzo accredito in conto corrente postale intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura.
- a mezzo accredito in conto corrente bancario intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura.

Le fatture saranno liquidate subordinatamente al benessere, da parte del Responsabile del Servizio del Committente, in ordine:

- alla esattezza degli importi delle fatture relative al periodo di riferimento, per quanto attinente alle prestazioni effettivamente rese;
- alla sussistenza di motivi per l'applicazione di penalità.

- In presenza di una delle condizioni previste al precedente punto, gli importi relativi saranno detratti in ordine prioritario:
- dalle altre fatture, relative al servizio ammesse al pagamento;
- dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto.

L'ammontare delle eventuali penali previste sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che l'Appaltatore, su richiesta documentata di COTRAL, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture.

Ai sensi dell'art. comma 30 comma 5-bis del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. del DPR n.207/210, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in liquidazione finale, previo rilascio del Certificato di Collaudo o di Verifica di Conformità, previo rilascio Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il pagamento degli interessi di mora sarà versato al Appaltatore, previa acquisizione di idoneo documento contabile, ovvero della fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente al prospetto/tabulato di calcolo, nonché previa verifica e controllo della corrispondenza con le scritture contabili. Relativamente alle spese di cui all'art.6 del D.lgs. 231/2002 il Appaltatore, qualora le richieda, dovrà emettere e trasmettere idoneo documento contabile, ovvero la fattura elettronica con le modalità precedentemente indicate, unitamente alla distinta ed alla copia dettagliata delle stesse.

Art 13 –Prezzi

Si applica l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i. I prezzi contrattuali, a partire dal secondo anno dall'attivazione, saranno sottoposti a revisione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Art. 14– Interessi di mora

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 così come modificato dall'art. 1 c. 1 lett. d) ed e) del D.lgs. n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi maggiorato di otto punti percentuali.

Art. 15 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato attribuito il seguente numero **CIG:.....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente Contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto.

In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 16 Penalità

1. Penale per ritardata consegna: nella misura del 10% del valore dello scarico per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni consegna prevista.
2. Consegna in orario diverso da quello indicato nella richiesta COTRAL: qualora non dipendenti da cause di forza maggiore documentabili, saranno addebitati i maggiori costi sostenuti dalla committente per il prolungamento della presenza del proprio incaricato, forfettariamente fissate in € 100,00 per ogni ora o frazione di ora di anticipo e/o ritardo rispetto all'orario indicato nella mail di richiesta o nella proposta di modifica espressamente accettata dal committente.

3. Qualora i ritardi siano incompatibili con le esigenze di servizio pubblico, fatti salvi i casi di forza maggiore che dovranno essere tempestivamente comunicati e documentati, il Committente provvederà al soddisfacimento del fabbisogno mediante acquisti presso altri fornitori addebitando il maggior costo e spese all'Appaltatore. A queste si aggiungeranno i danni provocati da eventuali indisponibilità di vetture, per l'espletamento dei propri obblighi contrattuali, causate dalla ritardata consegna.
4. Nel caso di accertate difformità della qualità del prodotto (collaudo - indagine di laboratorio) per superamento dei limiti previsti nella UNI EN 590, saranno applicate penalità calcolate secondo lo schema seguente
Parametro (i) superiore al limite di soglia di una quantità: a) Inferiore o uguale al +20% penale pari al 5% del valore consegnato; b) Maggiore di + 20% penale pari al 10% del valore consegnato.
Penale per difformità accertate su più parametri contemporanei: nella misura del 10% del valore consegnato.
L'applicazione delle penalità avverrà per tutti gli scarichi effettuati dall'autocisterna, anche parziali, di cui uno scarico sia quello in esame.
5. Scarichi difformi alle specifiche richieste, per qualità di prodotto, comporteranno – se ritenuto necessario dal committente - la bonifica delle cisterne coinvolte, l'azione dovrà essere attivata entro 3 giorni dalla data di contestazione. Qualora non venga effettuato l'intervento entro il termine stabilito, la Committente provvederà ad effettuarlo autonomamente, procedendo al trasferimento dei costi all'Appaltatore.
6. Qualora si determinassero danni agli autobus con conseguente fermo tecnico dei medesimi causato dallo scarico nelle cisterne della COTRAL di gasolio non corrispondente alle caratteristiche tecniche dovute, saranno addebitati alla Ditta i costi delle riparazioni, i mancati introiti per l'interruzione del servizio, le penali previste dal Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Lazio per la mancata effettuazione delle corse. L'Appaltatore sarà altresì tenuta alla bonifica delle cisterne ed alla sostituzione del prodotto.
7. Nel caso di mancato riempimento dei tre campioni/flaconi al momento dello scarico e della relativa consegna all'incaricato del Committente nonché alla mancata sottoscrizione del verbale di scarico, sarà applicata una penale di €1500,00 (millecinquecento).

Art. 17 – Risoluzione per inadempimento:

Ferma restando l'applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, COTRAL si riserva il diritto di risolvere il Contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, oltre che nei casi riportati in altre disposizioni del presente Contratto e del CS, nei casi di:

- a. raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- c. inosservanza del divieto di cessione totale o parziale del Contratto;
- d. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di COTRAL;
- e. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell'Appaltatore;
- f. avvio di procedure concorsuali;
- g. violazione dei principi di liceità del trattamento di dati personali, frode, colpa grave, grave negligenza;
- h. laddove presente, grave violazione degli adempimenti collegati all'applicazione della clausola sociale;
- i. mancata osservanza degli obblighi di cui al Patto di integrità;
- l. mancata osservanza del Codice Etico di COTRAL;
- m. consegna del prodotto priva della documentazione tecnica richiesta nel CS e nel Contratto;
- n. violazione delle istruzioni operative di cui all'allegato A e C al CS;
- o. violazione delle prescrizioni di cui all'art 6 del CS.
- p. omessa produzione della scheda di sicurezza conforme al Regolamento CE n 1907/2006 "Reach-Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals";
- q. omessa effettuazione della triplice campionatura del gasolio all'atto dello scarico;
- r. errata e/o omessa compilazione e trasmissione del DAS alla Committente.

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza delle prestazioni effettuate ai requisiti e prescrizioni del presente CS, il Committente procederà a diffidare l'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si

darà luogo alla risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione prestata, incamerandola per intero.

Con la risoluzione del Contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'Appaltatore.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo Contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del Contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel Contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del Contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto che ha sottoscritto il Contratto.

L'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all'Appaltatore.

La risoluzione del Contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente.

Art. 18 – Recesso

Il Committente può recedere dal Contratto:

- a. Per giusta causa;
- b. Per motivi di pubblico interesse;
- c. In caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio;
- d. Per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- e. In caso di fallimento dell'Appaltatore;
- f. In caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il Contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- g. In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- h. In caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
- i. In caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci,
- l. In caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- m. In caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il Contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia destinata mandataria nei modi prescritti.

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall'Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. In caso di recesso da parte del Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, incluso il mancato utile, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Art.19- Sospensioni per causa di forza maggiore

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- Calamità naturali;
- Scioperi documentati dal personale dell'assuntore;

Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente all'Impresa.

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire giustificato motivo per la sospensione o ritardo nella esecuzione delle consegne.

Art. 20- Subappalto

Il Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del Contratto

ovvero

Il Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: -----.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 105 del Codice, l'affidatario deposita il Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, provvedendo a trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 21 – Divieto di cessione dell'appalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della COTRAL fino a che il "cessionario", o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione e scissione, non abbia proceduto nei confronti della stessa alle comunicazioni e consegna di documentazione secondo quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nei sessanta giorni successivi la COTRAL potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In mancanza di opposizione si produrranno tutti gli effetti attribuiti dalla legge alle operazioni sopra indicate.

In ogni caso restano ferme le ulteriori previsioni normative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'emanazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/1956 ed agli artt. 2 e ss. L. 575/1965 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai prestazioni ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di intervenuta revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultante dal casellario informatico) la COTRAL avrà facoltà di risolvere il Contratto.

Art. 22 – Cessione dei crediti

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel Contratto oggetto del presente CS è consentita solo nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte del Committente, manifestato, ai sensi del medesimo comma.

COTRAL per accettare un atto/comunicazione di cessione di crediti (L. 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.) necessita che in esso risulti espresso il consenso della "parte cedente" affinché il "debitore ceduto" possa procedere a suo carico ad assolvere alle finalità di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973, Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008, circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 8/10/2009, circolare del Ministero

dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 08/10/2009, art. 2 c. 17 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 e Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 21/03/2018.

Oltre che le predette informazioni ed i riferimenti ai titoli di credito oggetto di cessione, (i) i crediti non devono essere stati oggetto di precedenti atti di cessione di crediti (anche di massa); (ii) l'atto deve contenere i riferimenti agli Ordini di Acquisto (SAP) ed - ai sensi del c. 7 dell'art. 3 della L. 136/2010, ove applicabile - il CIG e/o il CUP - relativi all'appalto nonché le coordinate bancarie del "cessionario".

In ogni caso la COTRAL potrà opporre al "cessionario" tutte le eccezioni opponibili al "cedente" in base al Contratto da cui derivano i crediti ceduti.

Art. 23 – Cauzione definitiva

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Affidatario ha costituito una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali pari ad Euro (euro...../00), pari al 10% dell'importo contrattuale, ovvero, in alternativa in quanto impresa certificata, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016, di Euro (euro..... /00), pari al% dell'importo contrattuale.

La cauzione resterà vincolata in favore della Società fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della esecuzione del Contratto.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine Contratto e comunque alla definizione di tutte le pendenze.

Il Committente potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell'Affidatario e derivanti dal Contratto di appalto.

L'Affidatario è obbligata, entro 10 giorni dalla comunicazione del Committente, a reintegrare la cauzione definitiva qualora il Committente, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali dalla cauzione.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dell'Affidatario, il Committente tratterrà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

La cauzione definitiva sarà restituita o svincolata senza interessi, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga e termini di garanzia e comunque al termine delle operazioni di fine Contratto, entro 30 gg. dalla richiesta dell'Affidatario, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta

Art. 24 – Requisiti di ordine generale e morale

L'Appaltatore si obbliga espressamente a comunicare tempestivamente alla COTRAL eventuali fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. autocertificati dalla stessa in sede di gara ed accertati da COTRAL.

COTRAL ha diritto di risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, COTRAL potrà risolvere il Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale morale richiesto dal citato art. 80, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 5, D.lgs. 50/2016, anche nel senso che il DURC negativo, successivo al provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comporterà decadenza dell'appaltatore solo nella misura in cui inciderà in modo radicale sull'affidabilità dell'impresa affidataria quale contraente.

Art. 25 – Responsabilità

L'Appaltatore deve garantire per l'intera durata della fornitura la conformità del prodotto alle norme tecniche Unichem EN 590 ultima edizione e corredato della scheda di sicurezza conforme al Regolamento CE 1907/2006 "REACH", pena in difetto, la risoluzione del contratto, per grave inadempimento.

Art. 26– Riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il Contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Appaltatore che del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del Contratto.

Art. 27 – Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manterrà e terrà indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata

Art. 28 – Gestione interna del Contratto

COTRAL indica quale struttura responsabile per la gestione del presente Contratto U.O. Supply Chain e Magazzini Tecnici (06/72056013). RUP. Dario Marcucci. DEC. Alessandro De Palo. email: segreteria.DO@COTRALspa.it.

Art. 29 – Coordinate bancarie

L'Affidataria si impegna a comunicare tempestivamente alla Società le eventuali variazioni che dovessero intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare la Società da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Art. 30 - Domicilio dell' Appaltatore

A tutti gli effetti del presente Contratto l'Affidataria elegge domicilio legale presso

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

L'Affidataria si impegna ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed in conformità a quanto previsto in generale dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

In relazione a quanto disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di privacy, si informa che COTRAL, in qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i dati personali forniti nel pieno rispetto della predetta normativa, in conformità all'informativa resa sul sito web della Società di cui l'Affidataria si impegna a prendere visione.

In particolare il Committente, in relazione a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, si riserva di disciplinare eventuali trattamenti autorizzati al Committente in qualità di Responsabile del trattamento con un Contratto o con altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare ed alle istruzioni da questi impartite.

Art. 32 – Dichiarazione ai sensi del D.lgs. n. 231/01

L'affidataria dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs 231/01 nonché il Codice Etico di COTRAL ed il PTPCT ex lege 190/2012, pubblicati sul sito internet www.COTRALspa.it, e si impegna a tenere, nello svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni delle suddette norme e documenti, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza e con il RPCT. L'inosservanza da parte dell'affidataria e di chiunque presti attività lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni delle predette norme e documenti comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e potrà legittimare COTRAL a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a COTRAL.

Art. 33- Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.

Art. 34 – Ulteriori obblighi Appaltatore

L'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del Contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- c) ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- d) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- e) a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa.

COTRAL

Legale Rappresentante

Legale Rappresentante

Condizioni generali di Contratto

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto ed in modo specifico quelle di cui agli articoli 4 (Durata della fornitura), 10 (Controlli), 14 (interessi di mora), 16 (Penalità), 17 (Risoluzione per inadempimento), 18 (Recesso), 21 (Divieto di cessione dell'appalto), 22 (Cessione dei crediti), 25 (Responsabilità), 33 (Foro competente) e 34 (Ulteriori obblighi Appaltatore).

.....

Il Legale Rappresentante